



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3572 / 2019

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, COMPLETAMENTO, RIPROFILATURA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI PIAVE NUOVO IN COMUNE DI JESOLO, IN VIA PANTIERA PIAVE NUOVO. RINNOVO E MODIFICA

Il dirigente

Visti:

- i. La Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- ii. Il D.Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto.
- iii. Il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D. Lgs. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti.
- iv. I documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference, emanati in conformità alla direttiva 96/61/CE
- v. La Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
- vi. La L.R. 21.01.2000 n. che disciplina "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
- vii. Il D.lgs. n. 36 del 13.01.2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti.
- viii. Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale".
- ix. La L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000.
- x. La Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha abrogato e sostituito la Direttiva 96/61/CE.
- xi. L'art. 208 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e gli artt. 25 e 26 della L.R. 3/2000 dettano anche disposizioni in materia di garanzie finanziarie da prestare per le attività di gestione rifiuti.
- xii. L'art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- xiii. Il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi.
- xiv. La DGRV n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

- xv. La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xvi. La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997.
- xvii. La Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B.
- xviii. Il D.M. 24.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stabilito le "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".
- xix. La D.G.R.V. n. 1519 del 26.05.2009 con cui la Regione Veneto ha a sua volta stabilito, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del sopracitato D.M., le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale Regionale e Provinciale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".
- xx. La D.G.R.V. 2794 del 23.11.2010 con cui la Regione Veneto ha dettato i primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento di ARPAV ed ha specificato che il provvedimento di approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento o recupero abilita alla realizzazione dell'impianto e a suo esercizio provvisorio fino al rilascio o diniego dell'autorizzazione all'esercizio definitivo.
- xxi. Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 ed abroga all'art. 4 c. 1., il D.Lgs. n. 59/2005 e il D.M. 24 aprile 2008 e precisa che quest'ultimo risulta abrogato solo all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 152/06.
- xxii. Il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 introduce modifiche al titolo III-bis della Parte II[^] del D.Lgs. 152/06.
- xxiii. Le "Linee di indirizzo sulla modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" emanate con prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 46/2014.
- xxiv. La legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".
- xxv. L'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015.
- xxvi. L'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- xxvii. La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2.

Visti:

- i. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti.
- ii. Lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016.

- iii. L'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme.
- iv. Gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti.

Visti:

- i. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti.
- ii. Lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016.
- iii. L'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme.
- iv. Il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale.

Premesso che:

- i. In data 18.01.2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse.
- ii. Il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli ed il collaboratore all'istruttoria Maria Ranieri non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
- iii. La legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti.
- iv. Gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo.
- v. Con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento;

Premesso che con decreto provinciale prot. n. 35712 del 18.05.2005 è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestualmente è stato approvato il progetto definitivo per la sistemazione ed ampliamento del lotto ovest della discarica di "Piave Nuovo" nel comune di Jesolo VE presentato da Azienda Litoranea Servizi Ambientali - ALISEA SpA.

Visto che con decreto prot. n. 9309 del 05.02.2007 la ditta Azienda Litoranea Servizi Ambientali - ALISEA SpA è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 36/2003 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000 all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Jesolo (VE) loc. Piave Nuovo.

Visto che con decreto provinciale prot. n. 22244 del 31.03.2008 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ad Azienda Litoranea Servizi Ambientali - ALISEA SpA relativa alla discarica di rifiuti non pericolosi nel in Via Pantiera - Piave Nuovo - 30016 JESOLO VE.

Considerato che con decreto provinciale prot. n. 22356 del 31.03.2009 è stata modificata l'autorizzazione all'esercizio prot. 9309 del 05.02.2007 il cui rispetto delle condizioni e prescrizioni è stabilito dall'AIA provvisoria prot. n. 22244 del 31.03.2008.

Visto che con determinazione provinciale prot. n. 88063 del 22.11.2011 è stato ulteriormente modificato il provvedimento prot. 9309 del 05.02.2007.

Visto che con determinazione provinciale n. 95561 del 13.12.2011, è stato rilasciato alla ditta ALISEA SpA un nulla osta all'uso temporaneo di parte della platea attrezzata all'interno del perimetro della discarica in località "Piave Nuova" Via Pantiera, Jesolo VE quale stazione di travaso dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Considerato che con note prot. n. 13510 del 13.02.2015 e prot. n. 30147 del 08.04.2016 è stata comunicata alla ditta ALISEA SpA la proroga dell'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria prot. 22244 del 31.03.2008, comprensiva del nulla osta temporaneo prot. n. 95561 del 13.12.2011, per un periodo pari a 12 anni a partire dal rilascio originario in presenza di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Visto che con istanza pervenuta in data 30.03.2018 ed acquisita con protocollo n. 24160 del 30.03.2018 la ditta Alisea SpA ha richiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel comune di Jesolo (VE) loc. Piave Nuovo via Pantiera.

Vista la nota prot. n. 27316 del 11.04.2018 con la quale è stato comunicato alla ditta Alisea SpA che il progetto di cui si chiedeva l'approvazione costituiva modifica sostanziale del progetto di discarica di via Piave Nuova in comune di Jesolo, e che, ricadendo tra le tipologie progettuali individuate in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 al punto 8 lettera t "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", era soggetto all'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, ovvero alla procedura di assoggettabilità a V.I.A. di competenza di questa Città metropolitana di Venezia.

Considerato che con la medesima nota è stata comunicata alla ditta ALISEA SpA la sospensione dei termini del procedimento relativo all'istanza acquisita con protocollo n. 24160 del 30.03.2018 al fine di consentire l'attivazione della su richiamata verifica di assoggettabilità a VIA.

Visto che con determinazione prot. n. 37005 del 17.05.2018 la Città metropolitana di Venezia ha autorizzato il conferimento dei rifiuti nella vasca I1 della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Via Pantiera - Piave Nuovo - Jesolo VE gestita dalla ditta ALISEA SpA di cui all'AIA provvisoria prot. n. 22244 del 31.03.2008 come prorogata con note prot. n. 13510 del 13.02.2015 e prot. n. 30147 del 08.04.2016.

Vista la nota prot. 601 del 27.07.2018 in cui il Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente" segnalava l'esaurimento della capacità di smaltimento presso la discarica Alisea SpA di Jesolo a settembre 2018.

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 121 del 08.10.2018 che autorizzava, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3, lo straordinario conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla provincia di Venezia presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD) per un periodo di sei mesi.

Considerato che con nota acquisita agli atti con prot. n. 75953 del 15.10.2018, la società V.E.R.I.T.A.S. SpA ha chiesto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione provinciale n. 22244 del 31.03.2008 rilasciata alla ditta Azienda Litoranea Servizi Ambientali - ALISEA SpA allegando l'atto di fusione tra le due società registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio territoriale di San Donà di Piave il 03.10.2018 al n. 2408 (Repertorio n. 108913 - Raccolta n. 20752).

Visto che con determina prot. n. 80925 del 05.11.2018 è stata trasferita alla V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria prot. n. 22244 del 31.03.2008, come prorogata con note prot. n. 13510 del 13.02.2015 e prot. n. 30147 del 08.04.2016.

Visto che con determina prot. 94639 del 24.12.2018 la Città metropolitana di Venezia ha definito la non assoggettabilità alla procedura di VIA di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto relativo alla realizzazione delle opere di "*Messa in sicurezza, completamento, riprofilatura e compensazione ambientale della discarica di Piave Nuovo a Jesolo*".

Vista l'istanza presentata al SUAP in data 11.03.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 11.03.2019 ed acquisita agli atti con protocolli n.16777, n.1782, n.16787, n.16789, n.16792, n. 16809, n.16812 del 11.03.2019 la Società VERITAS SpA ha presentato il progetto relativo al rinnovo e alla modifica dell'AIA consistente nei seguenti interventi:

1. **Messa in sicurezza della vecchia discarica in prossimità del lotto Ovest** (che non sarà più oggetto di Landfill-Mining) tramite rimozione del percolato.
1. **Recupero dei volumi autorizzati** con nuove vasche aventi piano d'imposta di poco superiore al piano campagna e ubicate al di sopra della vecchia discarica.
2. **Riprofilatura della superficie della discarica** con ampliamento della volumetria autorizzata.
3. **Completamento di tutte le opere di copertura e compensazione ambientale** previste nel progetto approvato.
4. **Razionalizzazione degli impianti e della rete di smaltimento delle acque meteoriche.**

5. Aggiornamento della rete di monitoraggio delle acque di falda.

Visto che con nota acquisita con prot. 20190 del 21.03.2019 la ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. ha integrato l'istanza con la presentazione del documento "Determinazione della tariffa di conferimento".

Considerato che con nota prot. 20526 del 22.03.2019 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento comprensiva della comunicazione ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 della pubblicazione sul sito internet della Città metropolitana di Venezia dell'avviso contenente la localizzazione dell'impianto, il nominativo del gestore, gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni.

Visto che con nota prot. 21778 del 27.03.2019 è stata convocata per il giorno 04.04.2019 una riunione preliminare all'indizione e convocazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 29- quater c. 5 del D.Lgs. 152/2006, per la presentazione da parte della ditta del progetto di cui trattasi.

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 05.04.2019 avente ad oggetto "Proroga dell'autorizzazione allo straordinario conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla provincia di Venezia presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD) per un periodo di sei mesi", con il quale è stato prorogato di ulteriori sei mesi il DPGR n. 121 dell'8 ottobre 2018, pertanto fino al 08.10.2019 il conferimento di rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale provinciale di Venezia presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD).

Visto che con nota prot. 253863 del 10.04.2019, a seguito delle valutazioni effettuata nel corso della riunione di presentazione è stato richiesto alla ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. il completamento dell'istanza, ed è stata indetta la Conferenza dei Servizi sensi del dell'art. 29- quater c.5 del D.Lgs. 152/2006 e smi e degli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e smi., in forma simultanea ed in modalità sincrona, per l'esame congiunto dell'istanza e contestualmente è stata convocata la prima riunione per il giorno 07.05.2019.

Visto che con nota acquisita agli atti con prot. 27814 del 23.04.2019 la ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. ha completato l'istanza con la documentazione richiesta con prot. 253863 del 10.04.2019.

Visto che con nota acquisita con prot. 30135 del 07.05.2019 è pervenuto dal Consorzio di bonifica Veneto Orientale il parere favorevole con le seguenti precisazioni:

- 1 il raccordo tra il bacino di laminazione e il canale Grandin dovrà essere effettuato con una tubazione avente diametro interno non superiore a 100 cm, tagliata in andamento di scarpata del canale;
- 2 la sponda del canale Grandin in corrispondenza dei nuovi scarichi dovrà essere adeguatamente rivestita e protetta al fine di evitare fenomeni erosivi;
- 3 le luci al fondo del manufatto sfioratore potranno all'occorrenza essere presidiate da valvola di non ritorno;
- 4 la condotta parallela al canale Grandin, lungo il lato est della discarica, dovrà essere posata a non meno di 4 m dal ciglio del canale;
- 5 in riferimento alle opere di compensazione ambientale, le alberature adiacenti alle opere consorziali dovranno essere messe a dimora a una distanza non inferiore a 6 m dal limite demaniale e dovranno essere periodicamente potate al fine di mantenere una fascia di transito libera dalla chioma di larghezza non inferiore a 5 m dal ciglio del canale consorziale;
- 6 le quote del terreno dell'area oggetto di intervento dovranno essere progettate in modo da evitare lo scorrimento delle acque verso le zone limitrofe, favorendo il deflusso verso le opere idrauliche previste. In alternativa potranno essere realizzate adeguate protezioni.

Vista la nota prot. 35680 del 31.05.2019 con la quale veniva trasmesso il verbale prot. 35451 del 30.05.2016 della Conferenza dei Servizi del 07.05.2019 e contestualmente venivano richieste integrazioni all'istanza.

Vista la nota acquisita con prot. 43002 del 01.07.2019 con cui la ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. ha presentato le integrazioni richieste nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi e dettagliate con nota prot. 35680 del 31.05.2019.

Visto che con nota prot. 43462 del 02.07.2019 è stata convocata per il giorno 15.07.2019 la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi.

Visto che con prot. 46814 del 16.07.2019 è pervenuto il parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale che conferma quello già espresso con nota acquisita con prot. 30135 del 07.05.2019.

Ritenuto di prescrivere nella realizzazione della fascia boscata, nel rispetto del punto 5 del parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, acquisito con prot. 30135 del 07.05.2019, che le alberature adiacenti alle opere consorziali dovranno essere messe a dimora a una distanza non inferiore a 6 m dal limite demaniale e dovranno essere periodicamente potate al fine di mantenere una fascia di transito libera dalla chioma di larghezza non inferiore a 5 m dal ciglio del canale consorziale.

Visto che in data 15.07.2019 si è tenuta la riunione della Conferenza dei Servizi nel corso della quale è emersa la necessità di revisionare il Piano di Gestione Operativa, il Piano di Monitoraggio e Controllo e di conseguenza il Piano Economico Finanziario.

Considerato che nel corso della riunione del 15.07.2019 si è preso atto che ai sensi dell'art. 184-ter come modificato dall'art. 19 della L. 55/2019 poteva essere autorizzata la cessazione della qualifica di rifiuti solo in conformità al DM 05/02/1998.

Valutato che l'uso tecnico di rifiuti all'interno del guscio della discarica non porta alla cessazione della qualifica di rifiuto, in quanto tali rifiuti, che dovranno rispondere altresì ai criteri di ammissibilità in discarica previsti dal DM 27/09/2010, oltre che alle caratteristiche prestazionali previste per il singolo utilizzo, restando confinati all'interno della discarica, non producono impatti sull'ambiente ulteriori rispetto a quelli già valutati nell'autorizzazione alla realizzazione della discarica stessa.

Evidenziato che nel corso della riunione del 15.07.2019 è stato ritenuto ammissibile l'utilizzo di rifiuti per usi tecnici in sostituzione dei materiali, senza cessazione della qualifica di rifiuto, solamente per gli strati proposti nel progetto presentato posti al di sotto della barriera impermeabilizzante della copertura finale della discarica.

Considerato che la relazione tecnica generale e il documento "Schede tecniche dei materiali e modalità di recupero ai fini ambientali dei rifiuti" presentati necessitano di essere aggiornati in tal senso ed integrati con i quantitativi massimi di rifiuti utilizzati per ciascuno strato.

Dato atto pertanto che non è stato possibile per la Conferenza dei Servizi nella seduta del 15.07.2019 concludere positivamente le valutazioni del progetto presentato.

Richiamato tuttavia il già citato decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 05.04.2019, che prorogava lo straordinario conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla provincia di Venezia presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD) fino al 08.10.2019.

Considerato che il parere favorevole al conferimento in via temporanea presso la discarica di Sant'Urbano è stato espresso dal Sindaco del Comune di Sant'Urbano a fronte dell'impegno dell'Assemblea dei Comuni del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e della Città metropolitana di Venezia di rendere operativa il prima possibile la discarica di Jesolo.

Visto che la Conferenza dei Servizi nel corso della riunione del 15.07.2019 ha ritenuto, al fine di consentire la piena valutazione dell'istanza senza tuttavia ritardare ulteriormente il riavvio dei conferimenti dei rifiuti in discarica in considerazione dell'imminente scadenza della sopracitata proroga e delle tempistiche necessarie per l'allestimento delle nuove vasche, di procedere all'approvazione del progetto limitatamente alla realizzazione delle opere necessarie all'avvio dei conferimenti di rifiuti in discarica.

Considerato che con nota acquisita con prot. 49152 del 25.07.2019 a seguito di quanto emerso nella riunione della Conferenza dei Servizi del 15.07.2019 ha anticipato parte della documentazione richiesta che integrava e sostituiva la precedente:

- Relazione tecnica generale;
- Schede tecniche dei materiali e modalità di recupero ai fini ambientali dei rifiuti;
- Piano di gestione operativa;
- Piano di Monitoraggio e di controllo;
- Esiti della campagne di monitoraggio del biogas nei lotti est, ovest e sul lotto di discarica oggetto della messa in sicurezza.

Visto il verbale prot. 50573 del 01.08.2019 della riunione del 15.07.2019.

Visto che con provvedimento prot. 50953 del 02.08.2019, è stata modificata l'Autorizzazione integrata ambientale prot. n. 22244 del 31.03.2008, come prorogata con note prot. n. 13510 del 13.02.2015 e prot. n. 30147 del 08.04.2016 e trasferita alla ditta VERITAS con provvedimento prot. n. 80925 del 05.11.2018 limitatamente alla realizzazione delle opere necessarie all'avvio dei conferimenti dei rifiuti.

Vista la nota prot. 50887 del 02.08.2019 con la quale è stato trasmesso il verbale prot. 50573 del 01.08.2019, sono state richieste integrazioni documentali alla ditta VERITAS SpA, e sono state date indicazioni sulla prosecuzione del procedimento, fissando i termini per la conclusione delle valutazioni da parte della Conferenza dei Servizi.

Considerato che con nota prot. 50887 del 02.08.2019, si invitava la ditta VERITAS SpA a presentare l'ulteriore documentazione richiesta nel corso della riunione del 15.07.2019 e a controllare la rispondenza del PGO e del PMC presentati in data 25.07.2019 con quanto richiesto nel corso della riunione, ed eventualmente provvedere all'integrazione e/o sostituzione dei documenti già trasmessi

Visto che in data 16.09.2019 con nota acquisita con prot. 59244 del 16.09.2019 la ditta VERITAS SpA ha integrato la documentazione con la presentazione della revisione del Piano finanziario e il calcolo delle garanzie finanziarie, senza modificare o sostituire il PGO ed il PMC presentati in data 25.07.2019.

Dato atto che è pervenuto il parere positivo del Consiglio di bacino, prot. 989 del 01.10.2019 acquisito agli atti di questa amministrazione con prot. 63457 del 02.10.2019 relativo al Piano Economico Finanziario presentato dalla ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. con prot. 59244 del 16.09.2019.

Verificato che le integrazioni acquisite con prot. 49152 del 25.07.2019 sono state trasmesse unicamente alla Città metropolitana di Venezia, mentre quelle acquisite con prot. 59244 del 16.09.2019 sono state trasmesse unicamente alla Città metropolitana di Venezia ed al Consiglio di bacino "Venezia Ambiente", con nota prot. n. 63589 del 03.10.2019 sono state trasmesse agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, i documenti di cui trattasi.

Considerato che con la medesima nota prot. n. 63589 del 03.10.2019, evidenziato che nel PGO e nel PMC presentati non sono state completamente recepite le indicazioni dettate dalla Conferenza dei Servizi, è stato richiesto a V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. di provvedere al puntuale recepimento delle indicazioni di cui alla nota prot. 50887 del 02.08.2019 nel PMC e PGO.

Visto che con la stessa nota prot. n. 63589 del 03.10.2019 è stata convocata per il 10 ottobre 2019 la riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. della Conferenza dei Servizi.

Visto che con nota acquisita con prot. 64404 del 07.10.2019 la ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. ha trasmesso una nuova versione del PMC e del PGO sulla base delle indicazioni fornite con nota prot. n. 63589 del 03.10.2019.

Visto il verbale prot. 68761 del 24.10.2019 della Conferenza dei Servizi del 10.10.2019 trasmesso con nota prot. 68950 del 24.10.2019 con la quale è stata richiesta un'ultima revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo, del Piano di Gestione Operativa e del Piano di Gestione Post Operativa che recepisce le indicazioni e le osservazioni emerse nel corso della riunione.

Considerato che con nota acquisita con prot. 74935 del 22.11.2019 la ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A ha trasmesso le integrazioni richieste nel corso della riunione del 10.10.2019.

Visto che all'interno del perimetro della discarica è localizzata la Stazione di Travaso di cui al nulla osta prot. 95561 del 13.12.2011.

Visto che in data 02.04.2019 si è tenuta una Conferenza dei servizi convocata dal Comune di Jesolo con nota acquisita agli atti con prot. 16298 del 08.03.2019, per una valutazione condivisa del futuro della Stazione di Travaso presso l'impianto della discarica in via Pantiera, cui hanno preso parte questa Amministrazione, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, il Comune di Jesolo, Veritas SpA, il Comitato Cà Pirami, il Comitato Zona Nord Ovest e Legambiente.

Considerato che con nota acquisita con prot. 26089 del 15.04.2019 i Comitati "Ca' Pirami" e "Zona Nord Ovest" hanno trasmesso un documento relativo alla presenza della Stazione di Travaso all'interno della discarica di Jesolo.

Visto che con nota prot. 26907 del 17.04.2019 la Città metropolitana di Venezia ha richiesto alla ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. la presentazione di opportuna documentazione relativa alla permanenza o meno della stazione di travaso nell'attuale collocazione all'interno della discarica.

Visto che con nota acquisita con prot. 27891 del 24.04.2019 i Comitati "Ca' Pirami" e "Zona Nord Ovest" hanno manifestato la possibilità di coinvolgere un soggetto tecnico-scientifico in grado di intervenire con competenza per la realizzazione di un'analisi sui possibili scenari come da indicazioni condivise in sede di conferenza dei servizi del 02/04/2019, proponendo di fatto una professionalità qualificata all'uopo.

Visto che con nota acquisita con prot. 32033 del 14.05.2019 la ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. ha trasmesso la prima parte della documentazione richiesta con nota prot. 26907 del 17.04.2019 relativa alla permanenza della Stazione di Travaso all'interno dell'area della discarica almeno fino al 31.03.2020, consistente nell'aggiornamento delle attività attualmente effettuate sulla platea, con relativa planimetria, ed i presidi ambientali atti a garantirne la permanenza temporanea fino alla scadenza dell'AIA vigente.

Considerato che con nota acquisita con prot. 33633 del 22.05.2019 il Comune di Jesolo ha comunicato la disponibilità nell'accogliere la proposta di presentazione di uno studio che approfondisca i temi trattati che, tuttavia, dovrà trovare la giusta collocazione all'interno del processo coordinato dalla Città Metropolitana, di concerto con gli Enti coinvolti, quale indagine da svolgersi parallelamente al lavoro atteso dalla Società Veritas S.p.A.

Visto che con nota acquisita con prot. 48529 del 23.07.2019 la ditta V.E.R.I.T.A.S. SpA ha richiesto una proroga di 6 mesi per la presentazione degli esiti dello studio effettuato di concerto con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente delle possibili alternative per la scelta della collocazione ottimale della Stazione di Travaso.

Visto che con prot. 52250 del 09.08.2019 il Comune di Jesolo ha trasmesso il verbale del primo tavolo tecnico tenutosi il 01.08.2019 per la valutazione delle alternative per la collocazione ottimale della Stazione di Travaso.

Considerato che nel corso di tale incontro è stato definito un calendario dei successivi incontri ed è stato definito per il 30.11.2019 il termine per la presentazione degli studi relativi alla collocazione ottimale della Stazione di Travaso.

Considerato che con nota acquisita con prot. 76239 del 28.11.2019 la ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. ha comunicato che la relazione conclusiva dello studio effettuato dall'Università Ca' Foscari in merito alle possibili alternative per l'individuazione della collocazione ottimale della Stazione di Travaso è in fase di ultimazione.

Visto che con nota acquisita con prot. 77771 del 05.12.2019 la ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. ha trasmesso la Relazione Conclusiva dello studio effettuato dalla "Fondazione Università di Ca' Foscari" in merito alle possibili alternative per l'individuazione della collocazione ottimale della Stazione di Travaso attualmente situata all'interno del perimetro della distanza.

Ritenuto di confermare la permanenza della stazione di travaso all'interno dell'area della discarica fino alla sua scadenza naturale del 31.03.2020, nell'attesa della definizione della sua collocazione ottimale.

Visto che ai sensi della DGRV 2721 del 29/12/2014 per le discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi prioritariamente destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani sono dovute le seguenti garanzie finanziarie:

- a) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 m³ di volume utile, determinato sulla scorta della Tabella 1 riportata in calce all'allegato A alla DGRV 2721/2014..
- b) Accantonamento, con versamenti trimestrali da effettuarsi nei primi 15 giorni del trimestre successivo, in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Provincia, di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di conferimento nel trimestre di riferimento relativamente alle voci individuate nell'Allegato 2, punto 6, Piano finanziario, al D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, contenuti nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente).

Evidenziato che la DGRV 2721/2014 prevede che relativamente alle discariche già in esercizio alla data della pubblicazione sul B.U.R. della medesima delibera, i soggetti gestori interessati possono aderire alle modalità di cui al succitato punto b) o in alternativa dovranno provvedere alla presentazione delle garanzie finanziarie previste ai successivi punti 1) e 2)

- 1) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione;
- 2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa. In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

Visto che la ditta VERITAS SpA ha indicato nel documento "determinazione della tariffa di conferimento" l'intenzione di presentare una fideiussione per la fase di gestione operativa ed una fideiussione per la fase di gestione operativa.

Visto che la DGRV 2721/2014 prevede la riduzione del 40% degli importi garantiti per le imprese certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Dato atto che la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. è in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO14001 con scadenza il 11.11.2021.

Visto che nel documento presentato con prot. 59244 del 16.09.2019 la ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. ha determinato le garanzie finanziarie conteggiando nel calcolo del massimale da garantire per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Veneto con nota prot. n. 554 del 02.01.2013, i costi di costruzione (esclusi quelli per la realizzazione delle nuove vasche), i costi per le attività tecniche (esclusi quelli necessari per la costruzione delle nuove vasche), i costi per i mezzi e le attrezzature, i costi di gestione, le spese generali e gli stoccaggi di rifiuti.

Evidenziato che, sulla base del progetto presentato che prevede una volumetria totale di 1.149.804 m³, il massimale assicurato della polizza RCI dovuto, ridotto del 40% in forza della certificazione UNI EN ISO 14001, è pari a € 5.400.000,00.

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con protocolli n.16777, n.1782, n.16787, n.16789, n.16792, n. 16809, n.16812 del 11.03.2019, n. 43002 del 01.07.2019, n. 49152 del 25.07.2019, prot. 59244 del 16.09.2019 e prot. 74935 del 22.11.2019.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n.150 giorni ed al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 20.11.2019. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

DETERMINA

INTESTAZIONE E TERMINI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' rinnovata e modificata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. (C.F. 03341820276), con sede legale in S. Croce 489 30135 VENEZIA VE, è autorizzata ai sensi del D. Lgs. 152/06 per la prosecuzione e la modifica dell'attività di cui all' All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006:

5.4: Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti,

nel sito di Via Pantiera - Piave Nuovo - 30016 JESOLO VE.

2. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 la discarica è classificata come "discarica per rifiuti non pericolosi".
3. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quater la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende l'autorizzazione all'esercizio delle seguenti operazioni previste dagli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

D1: deposito di rifiuti sul suolo;

D15: deposito preliminare del percolato prodotto dalle operazioni di messa in sicurezza e di rifiuti prima del loro definitivo deposito in discarica (D1);

R5: utilizzo di rifiuti per usi tecnici all'interno della discarica per la realizzazione dello strato di materiale incoerente drenante della barriera di fondo, senza cessazione della qualifica di rifiuto;

R5: utilizzo di rifiuti per usi tecnici all'interno della discarica per la formazione di rilevati e sottofondi stradali effettuata nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7.31 bis dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05.02.98

R13: messa in riserva di rifiuti destinati all'utilizzo per usi tecnici (R5).

4. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione è subordinato alla validità delle garanzie finanziarie già in essere e aggiornate come previsto ai successivi punti 18 e 19.
5. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies c. 3 lett. b) e c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, in considerazione che la ditta V.e.r.i.t.a.s. SpA risulta regolarmente certificata UNI EN ISO 14001, ha validità di dodici anni a partire dalla data di scadenza dell'autorizzazione rinnovata e pertanto **fino al 31.03.2032**, fatta salva comunque la facoltà da parte dell'Autorità competente di attivare il riesame dell'autorizzazione prima della scadenza della stessa, in conformità alle procedure previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
7. La ditta V.e.r.i.t.a.s. SpA è tenuta a comunicare a questa Amministrazione l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere entro e non oltre **30 giorni** dalla scadenza della stessa: La ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione a questa Amministrazione di eventuali revoche o sospensioni della certificazione stessa.
8. In caso di mancato rinnovo e/o intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001, la validità del presente provvedimento deve intendersi di 10 anni a partire dalla data di scadenza della precedente autorizzazione e pertanto fino al 31.10.2030.
9. La presente autorizzazione abroga e sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria prot. n. 22244 del 31.03.2008 come prorogata con note prot. n. 13510 del 13.02.2015 e prot. n. 30147 del 08.04.2016 e trasferita alla ditta VERITAS con provvedimento prot. n. 80925 del 05.11.2018, già in essere citata in premessa e il successivo provvedimento prot. n. 50953 del 02.08.2019.
10. E' confermato **fino al 31.03.2020** l'uso temporaneo della platea attrezzata all'interno del perimetro della discarica per l'esercizio della stazione di travaso alle condizioni del nulla osta prot. 95561 del 13.12.2019 e nel rispetto di quanto comunicato dalla ditta V.e.r.i.t.a.s. con nota acquisita con prot. 32033 del 14.05.2019.
11. È approvata la modifica del progetto per la messa in sicurezza della vecchia discarica in prossimità del lotto ovest precedentemente autorizzata per le operazioni di landfill-mining, secondo il progetto presentato con protocolli n.16777, n.1782, n.16787, n.16789, n.16792, n. 16809, n.16812 del 11.03.2019 come modificata con prot. 43002 del 01.07.2019, prot. n. 49152 del 25.07.2019, prot. 59244 del 16.09.2019 e prot. 74935 del 22.11.2019 che prevede le seguenti fasi:

- a) L'esecuzione di uno scavo di sbancamento fino al piano superficiale dei rifiuti (profondità c.a. 2 m);
 - b) La realizzazione di trincee drenanti in ghiaia o materiale siliceo di pezzatura 4/7 mm, con all'interno tubazione macrofessurata DN200, con dimensioni trasversali 50 cm x 150 cm di profondità e lunghezza totale di sviluppo secondo lo schema pari a 1350 m.
 - c) Realizzazione di n. 11 pozzi verticali con raggio 0,4 m, per la raccolta ed il collettamento del percolato proveniente dalle trincee, filtrati tra - 2 e -5 m dal piano campagna attuale, per tutto lo spessore dei rifiuti.
 - d) Stesa di tessuto non tessuto di protezione e rinterro con il materiale proveniente dallo scavo
 - e) Realizzazione di un pacchetto impermeabile con funzione di copertura e di barriera di fondo per i nuovi rifiuti.
12. È approvato il progetto per l'ampliamento della discarica di **95.200 mc**, (per un volume totale di **340.000 mc** ottenuto aggiungendo all'ampliamento richiesto i **244.804 mc** residui dalla precedente autorizzazione e non ancora utilizzati al netto dei volumi previsti dalle operazioni di landfill mining che non verranno effettuate).
13. È approvato il progetto per la riprofilatura della discarica mediante le seguenti operazioni:
- 1) Predisposizione di una nuova barriera di fondo ;
 - 2) Realizzazione di una nuova arginatura perimetrale lungo il lato sud della discarica;
 - 3) Allestimento di n. 4 nuove vasche (denominate V₁, V₂, V₃, V₄), individuate nella planimetria allegata alla presente determina, su piano orizzontale, in corrispondenza del sedime della vecchia discarica del lotto ovest, oggetto di messa in sicurezza, previa costruzione di un ulteriore tratto di arginatura in direzione nord-sud.
 - 4) Costruzione di ulteriori 4 vasche in scarpata (denominate S1, S2, S3, S4), individuate nella planimetria allegata alla presente determina, delimitate dalle arginature e dalla scarpata ovest del "lotto Est" della discarica.
 - 5) Colmatura dei volumi con conferimento dei rifiuti fino alle quote di progetto determinate in maniera tale da garantire il deflusso delle acque
 - 6) Realizzazione degli impianti tecnologici per l'emungimento del percolato e l'estrazione del biogas.
 - 7) Realizzazione della copertura finale della discarica al termine dei conferimenti, per la parte in ampliamento;
14. La fascia boscata prevista dal provvedimento prot. 35712 del 18.05.2005 e non ancora realizzata, dovrà essere completata secondo il cronoprogramma presentato, nel rispetto della prescrizione del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale citato in premessa, prevedendo che le alberature adiacenti alle opere consorziali dovranno essere messe a dimora a una distanza non inferiore a 6 m dal limite demaniale e dovranno essere periodicamente potate al fine di mantenere una fascia di transito libera dalla chioma di larghezza non inferiore a 5 m dal ciglio del canale consorziale.

PIANO FINANZIARIO E GARANZIE FINANZIARIE

15. E' approvato il piano finanziario presentato con prot. 59244 del 16.09.2019.
16. E' approvato l'adeguamento della tariffa media di conferimento dei rifiuti pari a €/t 119,45 (corrispondente a €/t 100,44 per rifiuti con qualifica di urbano e €/t 135,00 per rifiuti con la qualifica di speciale) nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in Jesolo Via Pantiera - Piave Nuovo dalla data di avvio dei conferimenti alle nuove vasche come da progetto approvato con il presente provvedimento.
17. Ai sensi dell'art. 36 c. 3 del L.R. 3/2000, **entro il 30 giugno** di ogni anno deve essere presentata a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente la proposta di adeguamento della tariffa di conferimento, formulata dal gestore a seguito di :
- a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto ;
 - b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
 - c) nuove perizie di variante.
18. **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto dovranno essere trasmesse le seguenti fideiussioni:
- a) Fideiussione, bancaria od assicurativa con massimale assicurato pari a € 21.153.082,00 (euro *ventunomilioncentocinquantatremilaottantadue/00*), a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica;

- b) Fideiussione, bancaria od assicurativa, con massimale assicurato pari a € 8.040.000,00 (*euro ottomilioni quarantamila/00*) a garanzia dei costi per la gestione post-operativa della discarica.

Le fideiussioni andranno presentate secondo il modello allegato alla DGRV 2721/2014, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) complete delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

Qualora le fideiussioni siano prestate per un periodo inferiore alla durata dell'autorizzazione, e comunque per un periodo non inferiore a 3 anni, il loro rinnovo dovrà intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza**.

Il massimale della fideiussione di cui al punto a), in caso di rinnovo triennale della garanzia, potrà essere ridotto su specifica istanza della ditta a fronte di opere già realizzate e correttamente rendicontate.

19. Dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI) con massimale assicurato ogni 200.000 m³ di volume utile totale comprensivo dei volumi già autorizzati, determinato sulla scorta della Tabella 1 riportata in calce all'allegato A alla DGRV 2721/2014, e pari a € 5.400.000,00.
20. La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni da ciascun rinnovo**.
21. Ai sensi del punto c) dell'allegato A alla DGRV 2721/2014 le garanzie finanziarie (fideiussioni e RCI), così come indicate ai punti precedenti, sono ridotte del 40% in forza della certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità relativa all'intervento di cui trattasi.
22. **Entro 30 giorni dalla scadenza**, come già previsto al punto 7 della presente determina, deve essere trasmesso il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001, ovvero, nel medesimo termine, i massimali delle fideiussioni e della polizza RCI dovranno essere adeguati.

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

23. La ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. deve rispettare le prescrizioni della determinazione prot. n. 94639 del 24.12.2018 di esclusione all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06:
- a) Sia effettuata una campagna di misura della qualità dell'aria, da inviare a questa Amministrazione, con modalità da concordare con il Comune di Jesolo e ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia, tenuto conto delle campagne effettuate nel 2018;
 - b) Sia svolta un'indagine olfattometrica a conferma delle valutazioni modellistiche da effettuarsi nel primo periodo estivo utile, i cui risultati dovranno essere inviati alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Jesolo e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - c) Dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni delle rumorosità negli stessi punti riportati nella relazione previsionale acustica, verificando il mantenimento dei limiti di zonizzazione acustica individuati nello studio previsionale acustico. I risultati dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia. In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, comunicando alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia le misure da adottare. Per la verifica dell'adeguatezza delle opere mitigatorie poste in essere dovrà essere eseguita la ripetizione della campagna di monitoraggio;
 - d) Si proceda in accordo con il Comune di Jesolo con le attività di esproprio e realizzazione della fascia boscata approvata e prescritta con provvedimento provinciale 35712 del 18.05.2005, secondo il crono programma approvato;
 - e) Si invii una relazione che descriva le tempistiche di attuazione delle prescrizioni a) b) e c).
24. Dovrà essere comunicata la data dell'avvio dei lavori per l'approntamento delle nuove vasche che dovrà comunque avvenire **entro 1 anno** dalla data del presente provvedimento. I lavori dovranno concludersi **entro 3 anni**. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.
25. Le modalità realizzative dell'impianto di discarica dovranno rispettare il progetto presentato con protocolli n.16777, n.1782, n.16787, n.16789, n.16792, n. 16809, n.16812 del 11.03.2019 come modificato con prot. prot. 43002 del 01.07.2019, prot. 49152 del 25.07.2019, prot. 59244 del 16.09.2019 e prot. 74935 del 22.11.2019, attenendosi alle prescrizioni riportate nei punti seguenti.

26. Per l'ampliamento e la gestione della discarica è autorizzato l'utilizzo dei rifiuti come materiali tecnici (**Operazione R5**) per la realizzazione dei seguenti strati interni al corpo della discarica:
- 1) **Arginature, opere in terra e piste:**
 - Rilevati e riempimenti tecnici;
 - 2) **Barriera di fondo al di sopra dello strato di terreno di ricopertura del vecchio corpo rifiuti:**
 - Strato di materiale incoerente drenante dello spessore minimo di 0,5 m;
 - 3) **Copertura finale sommità discarica e in scarpata (Capping)**
 - Strato di regolarizzazione mediamente di 15 - 20 cm ;
 - Strato di materiale incoerente drenante con funzione di captazione di biogas, posto al di sotto dello strato impermeabilizzante di spessore minimo 50cm;
 - 4) **Copertura giornaliera e piste funzionali al fronte di coltivazione**
 - Strato di idoneo spessore e caratteristiche.
27. I rifiuti ammessi e i quantitativi massimi consentiti per ciascuno strato sono indicati nelle tabelle riportate nell'**Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
28. Il compost fuori specifica CER 190503 utilizzato per la copertura giornaliera dei rifiuti collocati in discarica deve comunque rispettare i limiti riportati nella tabella E allegata alla DGRV n. 568/2005 (*Limiti di accettabilità per l'uso in discarica del Biostabilizzato*).
29. I rifiuti utilizzati per la realizzazione delle coperture giornaliere e delle piste funzionali al fronte di coltivazione, codificati con il CER 191209 - *minerali (ad esempio sabbia, rocce)*, consistenti in sabbie e ghiaietto ottenuti dal trattamento di rifiuti inerti e da spazzamento stradale, potranno provenire unicamente dall'impianto di recupero della ditta RI.VE. - Recupero Industriali Venezia Srl sito presso l'Ecodistretto di Fusina, in fase di autorizzazione.
30. Tutti i rifiuti utilizzati, in luogo dei materiali, per la realizzazione delle opere sopra riportate, dovranno altresì garantire il rispetto delle caratteristiche prestazionali indicate nel documento "Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici" per le opere di messa in sicurezza, completamento, riprofilatura e compensazione ambientale della discarica di Piave Nuovo a Jesolo, presentato nella versione aggiornata con nota prot. 74935 del 22.11.2019.
31. Il materiale utilizzato per la copertura giornaliera deve garantire un corretto deflusso dei fluidi generati nel corpo della discarica (percolato e biogas).
32. Ai sensi dell'art. 39 c. 7 della L.R. 3/2000 i rifiuti utilizzati per usi tecnici non sono assoggettati al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica per i quantitativi previsti nella tabella di cui all'allegato 1. I medesimi quantitativi non rientrano nel calcolo dell'ampliamento autorizzato.
33. Su tutti i rifiuti che la ditta intende utilizzare come materiale tecnico deve essere verificato il rispetto del test di cessione previsto dall'allegato 3 del DM 05.02.98 e dall'art. 6 comma 3 del D.M. 27.09.2010, da eseguirsi ogni 3000 m³ o per ogni singola provenienza inferiore a 3000 m³.
34. In aggiunta rispetto a quanto previsto al punto precedente, i rifiuti identificati dal CER 170504 potranno essere conferiti esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e relativo verbale di campionamento che ne attesti la non pericolosità.
35. Al fine di effettuare le verifiche in loco sui rifiuti in ingresso destinati alle operazioni di recupero sopra indicate è autorizzata l'attività **R13** presso il piazzale di servizio per un quantitativo massimo di 102 ton (60mc).
36. L'utilizzo di rifiuti per la realizzazione di qualsiasi opera posta al di sopra dello strato impermeabilizzante della copertura finale, sia in sommità che in scarpata (arginature, piste, opere in terra, ecc) è ammesso solamente in caso di cessazione della qualifica di rifiuti a seguito di operazione di recupero R5, effettuata nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7.31 bis dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05.02.98.

AVVIO DEI CONFERIMENTI NELLE NUOVE VASCHE

37. L'avvio dei conferimenti dei rifiuti destinati all'operazione di smaltimento D1 nelle nuove vasche potrà avvenire in esercizio provvisorio a seguito di presentazione a questa Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune di Jesolo di quanto altro di seguito elencato:

- a) dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singola vasca);
 - b) certificato di collaudo delle opere (effettuabile anche per singola vasca);
 - c) la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del PMC ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti di controlli eventualmente effettuati dall'ARPAV durante tale fase;
 - d) il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2006;
 - e) autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
38. L'esercizio ordinario di ogni singola vasca è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo poste in essere da questa Amministrazione con l'avvalimento di ARPAV secondo le disposizioni della DGRV 2794/2010.

RIFIUTI CONFERIBILI E GESTIONE DELL'IMPIANTO

39. Nell'esercizio provvisorio, la ditta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A. ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nei successivi punti.
40. I rifiuti conferibili in discarica sono non pericolosi e non putrescibili identificati, mediante CER e relativa descrizione merceologica, nella tabella di cui all' **Allegato 2** alla presente determina.
41. I rifiuti di cui al punto precedente possono essere conferiti, per essere sottoposti alle operazioni di deposito preliminare D15 e deposito sul suolo D1, nelle nuove vasche, individuate nella planimetria allegata alla presente determina, denominate V₁, V₂, V₃, V₄ poste sul piano orizzontale, in corrispondenza del sedime della vecchia discarica del lotto ovest, oggetto di messa in sicurezza e nelle nuove vasche in scarpata denominate S1, S2, S3, S4, delimitate dalle arginature e dalla scarpata ovest del "lotto Est", per un quantitativo complessivo di 340.000 t ton corrispondente a 340.000 mc di e comunque nel limite massimo di 68.000 ton/anno, fatti salvi i volumi residui dell'area della discarica non sottoposta a modifica, con la seguente priorità:
- a) **CER 191212 - (rifiuti urbani)** costituiti da scarti e sovralli provenienti dall'impianto di trattamento preliminare di rifiuto urbano indifferenziato di Ecoprogetto Venezia Srl;
 - b) Altri **rifiuti urbani** provenienti direttamente dalla raccolta V.e.r.i.t.a.s. S.p.A.
 - c) **CER 191212 (rifiuti speciali)** originatosi dal trattamento della raccolta differenziata svolta del territorio del bacino provinciale;
 - d) Altri **rifiuti speciali** elencati nella tabella di cui all'allegato 2 al presente provvedimento nel limite massimo di 2000 t/anno.
42. I rifiuti conferiti in discarica dovranno essere conformi ai criteri di ammissibilità in discarica previsti dall'art. 6 del D.M. 27.09.2010 e le relative verifiche dovranno essere effettuate con le modalità e le frequenze previste dal medesimo decreto.
43. Al fine di effettuare le verifiche in loco sui rifiuti in ingresso destinati alle operazioni di smaltimento sopra indicate è autorizzata l'attività **D15** presso il piazzale di servizio per un quantitativo massimo di **90 ton (60mc)**.
44. Qualora non sia possibile, considerate le modalità di conferimento e il quantitativo del carico (es: rifiuti conferiti con automezzi aventi sistemi di scarico "walking floor"), effettuare l'operazione di stoccaggio dei rifiuti sottoposti a verifica in loco con le modalità previste al punto precedente, il rifiuto stesso potrà essere scaricato direttamente nella vasca, a condizione che la ditta adotti modalità gestionali tali da rendere distinguibile il carico di cui trattasi fino all'esito delle verifiche analitiche, al fine di poter effettuare la rimozione dello stesso, in caso di esito negativo della verifica stessa.

45. Il conferimento di rifiuti con il CER 191212 provenienti da impianti di recupero operanti in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, dovrà preventivamente essere autorizzato da questa Amministrazione su apposita istanza, nella quale siano evidenziate le tipologie e i quantitativi di rifiuti da smaltire, l'impianto di provenienza e le analisi di caratterizzazione con data non antecedente a sei mesi.
46. I rifiuti codificati con il CER 200301 "rifiuti urbani non differenziati", potranno essere conferiti direttamente in discarica, senza preventivo trattamento, solo nel caso in cui la percentuale di rifiuto biodegradabile, come definito all'art. 2 c. 1 lett. i) del D.Lgs. 36/2003, sia inferiore al 15%; in caso contrario, il rifiuto di cui trattasi dovrà essere sottoposto a preventivi trattamenti finalizzati a ridurre la percentuale di rifiuto biodegradabile entro i limiti previsti.
47. E' vietata l'accettazione in discarica di rifiuto secco residuo proveniente dalla raccolta differenziata rifiuti urbani prodotti al di fuori della Regione Veneto, anche se sottoposti a pre-trattamenti consistenti in operazioni di selezione, triturazione, pressatura o imballaggio, o se provenienti da impianti di stoccaggio ubicati nel territorio regionale.
48. E' consentito il conferimento nella discarica di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nei limiti di cui al punto 41, a condizione che, prioritariamente, sia stata soddisfatta la domanda di smaltimento dei Rifiuti Urbani provenienti dal bacino di utenza o conferiti in forza di appositi provvedimenti provinciali.
49. E' fatto carico al Gestore di verificare ai fini dell'accettazione in discarica e sotto la propria diretta responsabilità:
- che i rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui al precedente punto 48 ovvero i rifiuti urbani eventualmente sottoposti ai pre-trattamenti o provenienti da impianti di stoccaggio provvisorio di cui al punto 47, siano di effettiva provenienza regionale;
 - che sia scongiurato, in ogni caso, l'insorgere di situazioni di emergenza o l'interruzione del servizio pubblico di smaltimento.
50. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione. In particolare il Gestore è tenuto ad accertare che i percolati contenenti PFAS siano conferiti ad impianti abilitati al trattamento degli stessi.
51. La Ditta deve gestire la discarica nel rispetto dell'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , del D.Lgs. 36/2003 e delle prescrizioni del presente provvedimento.
52. Le operazioni di coltivazione della discarica devono essere condotte in modo da ridurre al minimo la formazione di odori molesti e di percolato.
53. Il livello di percolato all'interno della discarica dovrà essere costantemente mantenuto inferiore a + 100 cm dalla quota del fondo vasca e comunque al livello più basso possibile compatibile con le pompe . In caso di superamento del battente di massima cautela (100 cm), il Gestore dovrà darne comunicazione alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Jesolo e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia specificando:
- a) misure rilevate del battente;
 - b) azioni adottate in termini di asportazione programmata di percolato;
 - c) tempo previsto per il rientro della non conformità, che al massimo deve essere di 48 ore dall'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore.
- Il Gestore è tenuto altresì a comunicare agli Enti l'avvenuto rientro della non conformità nei tempi previsti, allegando i dati relativi alle reali precipitazioni del periodo di notevole piovosità (confrontati con i dati di piovosità normale) ed i dati relativi all'asportazione giornaliera del periodo in questione, a partire dalla rilevazione del superamento fino all'avvenuto rientro nel limite di 100 cm.
54. La suddetta situazione "emergenziale" potrà essere giustificata solo se verificata a seguito di periodi di notevole piovosità ed in presenza di una costante asportazione di percolato dalla discarica.
55. Il percolato captato e raccolto, **CER 190703**, prima di essere inviato a smaltimento presso altro impianto, potrà essere stoccato (**operazione D15**) nei serbatoi indicati nel documento "Relazione tecnica generale" trasmessa con prot. 49152 del 25.07.2019 per un quantitativo totale di **240 m³** pari a **240 ton** così suddivisi:
- CER 190703, percolato proveniente di nuovi lotti di discarica per un quantitativo massimo di **180 m³**;
 - CER 190703, percolato dalla messa in sicurezza della vecchia discarica per un quantitativo massimo di **60 m³**.

56. Non è consentito lo stoccaggio nel medesimo serbatoio di percolati provenienti da aree diverse della discarica che possano comportare diluizione degli inquinanti, con particolare riferimento ai PFAS.
57. In fase di gestione della discarica devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni :
- a) deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori delle vasche del lotto in esercizio;
 - b) le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi;
 - c) nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
 - d) si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
 - e) dovrà essere evitato, in ogni situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;
 - f) dovrà essere effettuata la copertura giornaliera dei materiali volatili o soggetti a dispersione eolica. Tale copertura potrà essere effettuata con materiale inerte o, come previsto al punto 26 del presente provvedimento, con rifiuti che non rilascino polveri e non procurino molestie per l'ambiente;
 - g) lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
 - h) la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita;
 - i) dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica, per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;
 - j) la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione,
 - k) dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale addetto agli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
 - l) l'area della discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;
 - m) le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento.
58. I lavori di copertura finale della parte della discarica (lotti Est e Ovest) non oggetto di riprofilatura dovranno avvenire secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma degli interventi previsto nel progetto approvato, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore.
59. Il Gestore è tenuto a comunicare alla Città metropolitana di Venezia, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune di Jesolo il raggiungimento per singola vasca, della massima quota di baulatura prevista dal progetto.
60. L'inizio dei lavori per la copertura finale deve essere preceduto da un periodo di monitoraggio degli assestamenti di **almeno 12 mesi**. Eventuali avvallamenti della superficie della copertura provvisoria dovranno essere colmati con materiali idonei.
61. Il Gestore è tenuto a comunicare a questa Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Comune di Jesolo l'inizio e la fine dei lavori di copertura superficiale finale (capping).
62. Alla comunicazione di inizio lavori di copertura finale il Gestore dovrà allegare:
- a) una dichiarazione del Direttore Lavori attestante che gli assestamenti sono tali da non compromettere l'integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo di tutte le misure degli assestamenti effettuate a partire dalla data del raggiungimento delle massime quote di baulatura;
 - b) un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, delle quote raggiunte da prendere come riferimento per il successivo collaudo del capping;
 - c) un cronoprogramma relativo alle tempistiche di avanzamento dei lavori di ricomposizione comprensivo di un calendario di massima delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo (il Gestore è

tenuto a comunicare al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV con 15 giorni di anticipo le date relative all'effettuazione di tali verifiche).

63. Il termine per il completamento della copertura finale è fissato, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, a **2 anni** dall'inizio dei lavori di copertura.
64. **Entro 60 giorni** dal completamento della copertura finale, salvo proroga concessa su motivata istanza, il Gestore dovrà presentare alla Città metropolitana di Venezia, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune di Jesolo la seguente documentazione :
 - a) dichiarazione del Direttore Lavori attestante la regolare esecuzione delle opere realizzate in conformità al progetto approvato;
 - b) il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000;
 - c) una relazione attestante la piena efficienza di tutti gli impianti e i presidi ambientali della discarica;
 - d) relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.
65. Ai sensi dell'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 36/2003 la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato le relazioni presentate dal Gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura.
66. La gestione post- operativa della discarica per un periodo di **almeno 30 anni** a partire dalla comunicazione da parte dell'Autorità competente dell'approvazione della chiusura della stessa , così come previsto dal D.Lgs. 36/2003, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del medesimo dispositivo normativo.
67. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area secondo quanto previsto dal progetto approvato , in accordo con le previsioni dello strumento urbanistico vigente, anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.
68. La gestione dell'impianto di discarica in fase operativa e post-operativa deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i del D.Lgs 36/2003 nonché di quanto contenuto nei Piani di Gestione Operativa e di Gestione Post Operativa presentati con prot. 74935 del 22.11.2019.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

69. E' approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo, così come integrato dal Piano di Gestione Operativa e Post-Operativa presentati con prot. 74935 del 22.11.2019, con le prescrizioni indicate nei seguenti punti.
70. Per le verifiche in loco, nel rispetto di quanto indicato al punto 44 della presente determina, è ammesso il posizionamento nelle vasche di carichi sottoposti a verifica analitica in loco, solo qualora sia tecnicamente impossibile lo stoccaggio degli stessi nell'area dedicata. In tutti gli altri casi prima del posizionamento del rifiuto nel corpo della discarica, si dovrà attendere il positivo esito delle analisi effettuate.
71. Qualora il Gestore riscontri nell'ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dai parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore e agli Enti di controllo territorialmente competenti. Qualora le variazioni comportino il superamento dei limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica, oltre al respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore dovrà comunicare le azioni intraprese per garantire che ulteriori carichi provenienti dal medesimo produttore possano nuovamente essere ricevuti.
72. Il Gestore dovrà trasmettere le integrazioni al PMC della discarica, sulla base delle precisazioni e prescrizioni aggiuntive discusse e concordate nella seduta della Conferenza dei Servizi del 10.10.2019, con le modalità indicate ai seguenti punti.
73. **Entro 180 giorni** il PMC dovrà essere integrato con l'indicazione dei livelli di guardia del percolato, con l'indicazione dei pozzi nei quali verrà effettuata la verifica periodica, per l'attuazione delle conseguenti azioni immediate e/o correttive. I livelli di battente misurati dovranno essere riportati nelle relazioni periodiche tecniche del PMC.
74. **Entro 180 giorni** il PMC dovrà altresì essere integrato con il set di tabelle, previste al cap. 8 del PMC, contenenti, per ogni singola componente ambientale i valori delle medie degli ultimi 5 anni sommati al doppio della deviazione standard, da considerare come livelli di guardia.
75. Al fine di utilizzare i parametri PFAS come marker il Gestore dovrà verificare, **almeno fino al 31 dicembre 2022**, i valori di PFAS nei percolati e nelle acque di falda con frequenza trimestrale.

76. **Entro il 30 giugno 2021** il Gestore dovrà trasmettere, sulla base dei dati raccolti nel periodo 2018-2020, all'ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia e alla Città metropolitana di Venezia una relazione che valuti l'eventuale correlazione tra i PFAS presenti nel percolato e quelli eventualmente presenti nelle acque di falda, la possibilità di stabilire una serie di livelli di guardia e definire, se necessario, nuove modalità di indagine.
77. I monitoraggi relativi alle emissioni derivanti dall'impianto cogenerazione presente presso la discarica di Jesolo autorizzato dalla Regione Veneto con DGRV 2656 del 18.12.2012 e della relativa torcia devono essere effettuati nel rispetto della citata autorizzazione. In caso di termine dell'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica l'eventuale variazione delle modalità di monitoraggio, fatte salve eventuali prescrizioni emanate Regione Veneto, dovrà essere preventivamente comunicata, allegando le relative valutazioni tecniche, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia.
78. La ditta dovrà comunicare alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ogni richiesta di variazione del PMC, che dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione sentito il parere di ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia.
79. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. 152/2006, l'ARPAV effettuerà - con oneri a carico del Gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
80. Ai sensi dell'art. 29 - decies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto medesimo.

DISPOSIZIONI GENERALI

81. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
82. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
83. Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
84. Ai sensi dell'art. 29- nonies del Titolo III-bis della parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore è tenuto a comunicare alla Città metropolitana di Venezia variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali e/o gestionali dell'impianto, così come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del medesimo titolo.
85. **Entro il 28 febbraio** di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, il Gestore deve provvedere ad inviare alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di monitoraggio e controllo, controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post-operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico dello stesso.
86. **Entro il 30 aprile** di ogni anno la ditta VERITAS SpA dovrà trasmettere al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Jesolo (VE) ed all'ARPAV - Dipartimento provinciale di Venezia la seguente documentazione:
 - a) il resoconto annuale dei flussi di rifiuti in ingresso suddivisi tra urbani e speciali, compresi i rifiuti ricevuti per scopi ingegneristici, al fine di garantire la sostenibilità della tariffa di cui al punto 16 del presente provvedimento;
 - b) il rendiconto annuale delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti utilizzati per la copertura giornaliera, al fine di poter valutare i quantitativi di rifiuti esenti dal pagamento dell'ecotassa.
87. Il Gestore deve dare tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
88. Per quanto attiene agli aspetti della sicurezza, il Gestore deve attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.

89. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
90. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
91. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
92. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
93. Il presente provvedimento viene trasmesso per il tramite del SUAP del Comune di Jesolo alla ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di JESOLO VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso, all'ULSS n. 4 - Veneto Orientale, al Comando provinciale dei VVF, ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente